RESIDENZE ESTERE FITTIZIE A FORTE RISCHIO ACCERTAMENTO

I Contribuenti con residenza o attività all'estero sono a rischio accertamento. La strategia di contrasto all'evasione pianificata dall'Agenzia delle Entrate per il periodo d'imposta 2019, infatti, prevede un forte interesse per l'allocazione fittizia all'estero e l'illecito trasferimento o la detenzione all'estero di attività produttive. Emerge chiaramente dalla lettura della circolare 8.08.2019, n. 19/E con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli indirizzi operativi agli uffici periferici per le attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale per l'anno in corso.

Al fine di intercettare i fenomeni di evasione più articolati e complessi, soprattutto nell'ambito Iva (è noto il forte contrasto, anche comunitario, alle frodi carosello), l'Agenzia delle Entrate ritiene di dover analizzare scrupolosamente i dati provenienti dalla fatturazione elettronica e dalle comunicazioni dei dati fattura, ai sensi dell'art. 21 D.L. 78/2010, soprattutto per ricostruire, si dice letteralmente, la catena dei rapporti commerciali necessaria per individuare i reali promotori e beneficiari della frode.

In un momento come questo, dove l'economia è fortemente globalizzata, per l'Agenzia delle Entrate è importante preservare gli interessi erariali nazionali concentrando le proprie forze sui fenomeni più diffusi di illeciti tributari, anche internazionali, che, allo stato attuale, sono principalmente realizzati con una fittizia collocazione all'estero della residenza fiscale, con un illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività produttive di reddito, anche mediante soggetti interposti o esterovestiti. In tal caso, l'attività di controllo viene eseguita con l'ausilio di applicativi ad hoc che permettono di selezionare le persone fisiche aventi un profilo di rischio elevato, nonché con le informazioni pervenute dai Comuni che adottano l'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente).

Per quanto riguarda la detenzione o il trasferimento all'estero di attività produttive, l'Agenzia delle Entrate terrà conto dei dati trasmessi da altri Stati mediante lo scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard - CRS) e le segnalazioni dei movimenti di capitale pervenute dagli intermediari finanziari, mediante il noto monitoraggio fiscale, di cui al D.L. 167/1990. C'è da segnalare sul tema che il citato D.L. 167/1990 è stato recentemente rafforzato con il D.Lgs. 60/2018, che ha recepito la Direttiva 2016/2258/UE, con la conseguenza che le autorità fiscali sono ora dotate di poteri di accesso alle informazioni antiriciclaggio; inoltre, per garantire la massima efficacia nei controlli, è stata costituita una task force (unità speciale), ai sensi dell'art. 12, c. 3 D.L. 78/2009, affiancata dai reparti speciali della Guardia di Finanza.

Lo scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione, anche internazionale, rappresenta il nodo centrale del contrasto alle frodi, tenuto conto del contesto globale, soprattutto nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale su scala internazionale, con la conseguenza che, anche a livello interno, il D.L. 119/2018, in particolare l'art. 16-sexies, ha introdotto la comunicazione automatica di informazioni dell'Agenzia delle Entrate alla Guardia di Finanza; attività, quest'ultima, condizionata alla sottoscrizione di un'apposita convenzione tra questi soggetti.

Si tratta di informazioni scambiate generalmente sulla base di direttive comunitarie (in particolare, la Direttiva 2011/167/UE), concernenti i dati reddituali (lavoro dipendente, compensi agli amministratori, pensioni, prodotti assicurativi, immobili e quant'altro), i dati dei rapporti finanziari detenuti da persone fisiche, ma anche da soggetti diversi da queste ultime (identificazione del conto, saldo e redditi accreditati sullo stesso), ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (transfer pricing) e, infine, informazioni scambiate ai sensi di accordi bilaterali e/o multilaterali (Country-by-Country reporting).

Dopo l'ottenimento del via libera da parte del Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia delle Entrate ha emanato uno specifico provvedimento (quello del 12.07.2019), procedendo con il successivo invio di comunicazioni, basate su criteri selettivi e riferite all'anno 2016, utili a stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale (in particolare il quadro “RW”) per le attività detenute all'esterno e l'emersione spontanea di basi imponibili derivanti da redditi di fonte estera percepiti in relazione alle attività detenute oltreconfine.

Dott. Pier Luigi Giambene